

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 590.

POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. a) Reg. (UE) 1303/2013 della metodologia per la determinazione delle unità di costo standard applicabili ai fini dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. a) Reg. (UE) 1303/2013 della metodologia per la determinazione delle unità di costo standard applicabili ai fini dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi"** e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Visti:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

— il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

— il Regolamento delegato (UE) n. 886/2019 della Commissione che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;

— il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

— il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

— la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OCS): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie (2021/C 200/01);

— il Regolamento delegato (UE) n. 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

— il Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE);

— l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014) 8021 dalla Commissione europea, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018;

— il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

— il "Vademecum FSE per i PO 2014-2020" versione 2.0 elaborato in maniera congiunta da Anpal e dal Coordinamento delle Regioni;

Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12 dicembre 2014 e s.m.i.;

Visto il parere senza riserva rilasciato dall'organismo di audit indipendente in merito alla conformità dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di certificazione ai criteri stabiliti dall'allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013, per il Programma Operativo Regionale Umbria FSE 2014/2020, trasmesso con nota pec n. 0042775-2017 del 23 febbraio 2017;

Vista la D.G.R. n. 162 del 27 febbraio 2017 di designazione delle Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR FSE Umbria 2014/2020 FSE;

Vista la determinazione direttoriale n. 1563 del 21 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il documento "Sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010", modificato da ultimo con d. dir. 11297 dell'11 novembre 2021;

Vista la D.D. n. 9636 del 30 settembre 2021 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 5 al 30 settembre 2021;

Vista la D.G.R. n. 902 del 29 settembre 2021 che ha approvato il Documento di indirizzo attuativo - D.I.A. ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i. "adeguamenti conseguenti alla D.G.R. n. 832 dell'8 settembre 2021 di presa d'atto dell'approvazione della proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 793/2021 e ulteriori variazioni" nonché le successive approvazioni stralcio di cui alla D.G.R. n. 1190 del 29 novembre 2021 e alla D.G.R. n. 392 del 29 aprile 2022;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare il documento "Metodologia per la determinazione delle unità di costo standard applicabili ai fini dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che la suddetta metodologia è stata condivisa con il responsabile di Attuazione competente per materia e partecipata con l'Autorità di Audit;

3) di comunicare i contenuti del presente atto all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione ed al responsabile di Attuazione competente per materia;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Agabiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. a) Reg. (UE) 1303/2013 della metodologia per la determinazione delle unità di costo standard applicabili ai fini dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi.

La Regione Umbria ha finanziato, a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12 dicembre 2014 e s.m.i., all'interno della priorità 8.4, l'intervento specifico "Voucher per la conciliazione (COVID-19)".

Per gli interventi ad oggi finanziati a valere sulle risorse comunitarie è stata prevista l'erogazione di un sussidio a fronte dei costi sostenuti dalle famiglie calcolato sulla base delle ricevute di pagamento presentate per il servizio erogato dai centri estivi (ricevute/fatture quietanzate).

L'Autorità di Gestione del POR Umbria FSE 2014-2020, anche a seguito di richiesta da parte del Responsabile di Attuazione (RdA) competente per materia, intende applicare i principi della semplificazione al fine di alleggerire il carico amministrativo sia per il RdA, connesso all'attività di raccolta e verifica dei documenti comprovanti la spesa che è particolarmente oneroso e complesso per tale intervento stante l'elevato numero dei destinatari e dei documenti stessi, sia per chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale dei bambini/ragazzi destinatari degli interventi, nella documentazione che è tenuto a produrre.

Con il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi, i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati secondo un metodo predefinito basato su output, risultati o altri costi chiaramente identificati in anticipo o con riferimento ad un importo unitario oppure applicando una percentuale.

Le opzioni semplificate in materia di costi sono, pertanto, un metodo di calcolo dei costi ammissibili di un'operazione da utilizzare in alternativa al metodo tradizionale, dove il calcolo è effettuato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati (articolo 67, par. 1, lett. a Reg. (UE) n. 1303/2013). Con le opzioni semplificate in materia di costi non è più necessario risalire, per ogni euro di spesa cofinanziata, ai singoli documenti giustificativi; questa caratteristica delle OSC è fondamentale, giacché riduce notevolmente gli oneri amministrativi.

L'art. 67 par. 1 lett. b-c-d-e del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC) e l'art. 4 del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 identificano le forme, diverse dal rimborso di costi reali effettivamente sostenuti, che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere, ovvero le quattro tipologie di costi semplificati a cui si può fare ricorso. Queste sono:

- 1) tabelle standard di costi unitari (UCS);
- 2) somme forfettarie;
- 3) finanziamenti a tasso forfettario;
- 4) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, ma basati sul rispetto di condizioni stabilite in un atto delegato adottato dalla Commissione europea.

I costi semplificati devono essere definiti in anticipo attraverso una delle metodologie di calcolo previste dai Regolamenti europei. Più in dettaglio, l'articolo 67 (paragrafi 5 e 5bis) RDC individua le seguenti metodologie:

Metodologia 1: metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

Metodologia 2: uso di costi semplificati stabiliti in altri ambiti

Metodologia 3: uso di tassi pre-stabiliti dai RDC e RFSE

Metodologia 4: progetto di bilancio (draft budget)

Tenuto conto di quanto sopra descritto, l'Autorità di Gestione del POR Umbria FSE 2014-2020 ha sviluppato una metodologia per la determinazione delle unità di costo standard (UCS) applicabili ai fini dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati storici, avvalendosi del supporto della società Performer S.r.l. che fornisce servizio di assistenza tecnica al programma.

Al fine di giungere alla determinazione delle unità di costo standard, è stata condotta un'analisi storica sulle operazioni della programmazione FSE 2014-2020 ed in particolare sulle spese che si riferiscono alle operazioni approvate per le annualità 2020 e 2021 e sottoposte a controllo di ammissibilità anche su base campionaria, inerenti il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza da parte dei bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi di natura sia pubblica che privata che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva.

Dall'analisi di tali operazioni sono emersi i seguenti risultati in termini di:

- numero di bambini/ragazzi destinatari del rimborso delle spese sostenute a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione al centro estivo;
- media settimanale del rimborso richiesto.

Il contributo medio settimanale è stato aggregato per tre fasce di età e, per ogni fascia di età, è stato preso l'importo più basso tra quelli rilevati per le singole età che ne fanno parte (e non quello medio della fascia), per assicurarsi che nessuno percepisca un importo standard superiore a quanto accertato dall'analisi storica.

Come illustrato nella tabella che segue, sono di conseguenza definibili ex ante tre unità di costo standard applicabili a differenti fasce di età, dove l'età viene calcolata al 1° giugno di ogni anno, che può essere presa come data prima

della quale non è presumibile l'apertura dei centri estivi stessi, per la concomitanza dell'anno scolastico non ancora concluso.

Età al 01/06 anno n	UCS settimanale per partecipazione ai centri estivi
0-2	65,23
3	53,10
4-16	45,51

I risultati raggiunti, nonché i criteri e le modalità di riconoscimento di tali costi standard unitari, condivisi con il Responsabile di Attuazione dell'intervento in oggetto, sono descritti nel documento "Metodologia per la determinazione delle unità di costo standard applicabili ai fini dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi" (Allegato 1) che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1



METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICABILI AI FINI DELL'EROGAZIONE DI SUSSIDI PER LA PARTECIPAZIONE DI BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE E RAGAZZI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE AI CENTRI ESTIVI

1. Premesse e campo di applicazione

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare una proposta metodologica per la determinazione delle **unità di costo standard** applicabili ai fini dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi di natura sia pubblica che privata, che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per gli interventi ad oggi finanziati a valere sulle risorse comunitarie, è stata prevista l'erogazione di un sussidio a fronte dei costi sostenuti dalle famiglie calcolato sulla base delle ricevute di pagamento presentate per il servizio erogato dai centri estivi (ricevute/fatture quietanzate).

L'Autorità di Gestione del POR Umbria FSE 2014-2020, anche a seguito di richiesta da parte del Responsabile di Attuazione (RdA) competente per materia, intende applicare i principi della semplificazione al fine di alleggerire il carico amministrativo sia per il RdA, connesso all'attività di raccolta e verifica dei documenti comprovanti la spesa che è particolarmente oneroso e complesso per tale intervento stante l'elevato numero dei destinatari e dei documenti stessi, sia per chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale dei bambini/ragazzi destinatari degli interventi, nella documentazione che è tenuto a produrre.

La Regione Umbria si configura come beneficiario dell'operazione, mentre sono destinatari dell'intervento i bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione che partecipano al centro estivo.

Il documento è strutturato in quattro parti:

- un inquadramento generale delle opzioni di semplificazione dei costi normate dai Regolamenti comunitari per la programmazione 2014-2020 che configurano la cornice regolativa entro la quale determinare le unità di costo standard;
- analisi dei dati storici basata sui costi sostenuti per lo svolgimento delle attività in oggetto nell'ambito del POR Umbria FSE 2014-2020;
- la descrizione del metodo che, sulla base della rilevazione dei costi, conduce alla determinazione delle unità di costo standard applicabili per lo svolgimento di tali attività;
- le modalità di rimborso delle unità di costo standard.

2. Le opzioni di semplificazione dei costi previste dai Regolamenti

L'art. 67 par. 1 lett. b-c-d-e del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC) e s.m.i e l'art.4 del DPR n. 22 del 05.02.2018 identificano le forme, diverse dal rimborso di costi reali effettivamente sostenuti, che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere, ovvero le quattro tipologie di costi semplificati a cui si può fare ricorso.

Queste sono:

- 1) tabelle standard di costi unitari (UCS);
- 2) somme forfettarie;
- 3) finanziamenti a tasso forfettario;
- 4) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, ma basati sul rispetto di condizioni stabilite in un atto delegato adottato dalla Commissione Europea.

In caso di ricorso ai costi semplificati, il tracciato di ogni euro di spesa dei singoli documenti finanziari di supporto non è più necessario; i costi semplificati infatti modificano il concetto di spesa "sostenuta" dai beneficiari e, di conseguenza, anche ciò che può essere incluso nella domanda di pagamento da trasmettere alla Commissione Europea.

Nel caso di UCS, la "spesa sostenuta" che viene certificata alla Commissione è quella calcolata sulla base delle quantità o dei risultati realizzati e controllati.

Una volta scelto il costo semplificato che intende adottare, l'Autorità di Gestione (AdG) deve formalmente definirlo in anticipo attraverso una delle metodologie di calcolo descritte dai Regolamenti europei. L'AdG/RdA dovrebbe prevedere il ricorso alle opzioni di costo semplificato negli inviti a presentare proposte rivolte ai beneficiari o al più tardi nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, precisandone le condizioni di ammissibilità.

L'articolo 67 (paragrafi 5 e 5bis) RDC individua le seguenti metodologie:

Metodologia 1: metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

Metodologia 2: uso di costi semplificati stabiliti in altri ambiti

Metodologia 3: uso di tassi pre-stabiliti dai RDC e RFSE

Metodologia 4: progetto di bilancio (draft budget)

Più in particolare, nel caso della metodologia 1 il calcolo deve essere giusto, equo e verificabile. Il metodo di calcolo è:

- Giusto, quando è ragionevole, ossia si basa su dati reali, non è eccessivo o estremo;
- Equo, quando non favorisce determinati beneficiari o operazioni rispetto ad altre, ma assicura la parità di trattamento;
- Verificabile, quando è documentabile e tracciabile attraverso una adeguata pista di controllo. L'AdG deve documentare come minimo: la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo; le fonti dei dati usati per l'analisi e i calcoli compresa una valutazione della pertinenza dei dati e della qualità degli stessi; il calcolo stesso.

I criteri sopra specificati possono essere soddisfatti dalle seguenti possibilità:

- uso di dati statistici, altre informazioni oggettive (indagini, ricerche di mercato, ecc.), o valutazioni di esperti.
- uso di dati dei singoli beneficiari. Vista l'onerosità del sistema, ad hoc per beneficiario, l'utilizzo di tale metodo viene suggerito dalla CE stessa nei casi in cui parti significative del Programma Operativo siano attuate da un singolo beneficiario.

3. Definizione delle unità di costo standard

3.1 L'analisi storica

Ai fini della definizione della unità di costo standard in oggetto è stato utilizzato un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come previsto all'art. 67 par. 5 lett. a RDC e di seguito si illustrano i risultati dell'analisi storica finalizzata a individuare l'universo delle operazioni i cui dati finanziari saranno utilizzati per stimare successivamente le unità di costo standard.

L'analisi storica è stata condotta sulle operazioni della programmazione 2014-2020 inerenti il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza da parte dei bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi di natura sia pubblica che privata, che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva.

Le spese si riferiscono alle operazioni approvate per le annualità 2020 e 2021 e sottoposte a controllo di ammissibilità anche su base campionaria.

Dall'analisi di tali operazioni sono emersi i seguenti risultati in termini di:

- numero di bambini/ragazzi destinatari del rimborso delle spese sostenute a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione al centro estivo;
- media settimanale del rimborso richiesto.

Entrambi i dati sono stati elaborati per età del bambino/ragazzo destinatario al 1° giugno dell'anno di frequenza del centro estivo, che può essere presa come data prima della quale non è presumibile l'apertura dei centri estivi stessi, per la concomitanza dell'anno scolastico non ancora concluso.

L'età viene considerata come variabile di analisi poiché negli avvisi adottati dalla Regione Umbria era previsto un rimborso settimanale differenziato per le fasce di età 0-3 anni e 4-16 anni del bambino/ragazzo.

Il risultato finale dell'analisi è riportato nella tabella seguente:

Età al 01/06 anno n	Bambini/ragazzi destinatari n.	Rimborso medio settimanale richiesto €
0-2	1.607	66,01
0	97	66,89
1	537	67,28
2	973	65,23
3	1.576	53,10
4-16	14.139	46,45
4	1.890	47,90
5	1.890	47,58
6	1.938	46,54
7	1.892	46,05
8	1.683	45,84
9	1.533	45,61
10	1.331	45,53
11	933	45,91

Età al 01/06 anno n	Bambini/ragazzi destinatari n.	Rimborso medio settimanale richiesto €
12	575	46,03
13	289	45,51
14	124	47,06
15	47	48,02
16	14	48,57
TOTALE	17.322	48,87

3.2 Metodo per la determinazione delle unità di costo standard

Le unità di costo standard (UCS) sono definite sulla base dei dati estratti dal campione di operazioni selezionate, considerando il contributo medio settimanale richiesto dalle famiglie.

Il dato è stato aggregato per tre fasce di età, tenendo conto della variabilità del livello di rimborso evidenziato nella precedente tabella, e per ogni fascia di età è stato preso l'importo più basso tra quelli rilevati per le singole età che ne fanno parte (e non quello medio della fascia), per assicurarsi che nessuno percepisca un importo standard superiore a quanto accertato dall'analisi storica.

Come illustrato nella tabella che segue, sono di conseguenza definibili ex ante tre unità di costo standard applicabili a differenti fasce di età, dove l'età viene calcolata al 1° giugno di ogni anno, che può essere presa come data prima della quale non è presumibile l'apertura dei centri estivi stessi, per la concomitanza dell'anno scolastico non ancora concluso.

Età al 01/06 anno n	UCS settimanale per partecipazione ai centri estivi
0-2	65,23
3	53,10
4-16	45,51

Nel costo unitario determinato rientrano tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'erogazione di servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva.

4. Individuazione delle modalità di rimborso delle unità di costo standard

Gli importi settimanali delle UCS vengono riconosciuti a seguito della verifica dell'effettiva iscrizione del bambino/ragazzo alla settimana e del mantenimento della stessa per tutto il periodo di riferimento. Nel caso in cui non sia mantenuta l'iscrizione non verrà riconosciuta l'unità di costo standard.

Al fine di ottenere il contributo, chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale dei bambini/ragazzi destinatari dell'intervento dovrà dichiarare, tramite apposita modalità prevista dall'Avviso, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del bambino/ragazzo;
- dati del centro estivo;
- iscrizione settimanale del bambino/ragazzo ed il mantenimento della stessa;
- importo totale UCS richiesto.

Ai fini della liquidazione del contributo, il RdA dovrà verificare, anche in modalità campionaria, i dati dichiarati da chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale del bambino/ragazzo destinatario dell'intervento anche presso il centro estivo.

Ai fini della verifica amministrativa/documentale on desk e nel rispetto di quanto previsto da Si.Ge.Co. POR Umbria FSE, il RdA dovrà accertare, anche presso il centro estivo, l'iscrizione settimanale del bambino/ragazzo ed il mantenimento della stessa.